

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "REMAR ITALIA APS"

Art. 1 - (Denominazione - sede-durata)

E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore - associazione di promozione sociale denominata "REMAR ITALIA - APS" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

LA REMAR ITALIA - APS ha sede legale nel Comune di MILANO (MI).La sede legale e la fissazione di sedi operative possono essere trasferite o istituite su delibera del Consiglio Direttivo, in seguito C.D., e non comportano modifica statutaria salvo l'obbligo di darne comunicazione ai soci e agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - (Statuto)

L'APS è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo Statuto è interpretato secondo le regole previste dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 3 (Finalità e attività)

L'associazione è una libera associazione democratica, indipendente, apartitica e aconfessionale che non persegue fini di lucro. In essa a tutti i livelli, vige il principio di libera eleggibilità degli Organi, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di carattere sociale, civile e culturale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art.5 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci, sono:

-(a-c/1-3) Assistenza, servizi sociali e sociosanitari, sostegno alla persona, inclusione, sostegno alle attività rivolte al mondo giovanile;

-(d/4)Apprendimento permanente, educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali, artistiche, di interesse sociale con finalità educative, progettazione nazionale ed internazionale per i propri affiliati promuovendo l'accesso ai fondi diretti ed indiretti, favorendo la cooperazione, il dialogo e la partecipazione;

- (e-5) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- (i/9) Socializzazione, attività ricreative e produttive, senza scopo di lucro, di interesse sociale, dell'inclusione e del volontariato;
- (k/11) Turismo di interesse sociale e culturale o religioso;
- (l/12) Contrasto alla povertà educativa e prevenzione della dispersione scolastica;
- (n/14) Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;
- (o/15) Attività commerciali, produttive, di educazione, formazione e promozione svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- (p- 16) Servizi finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro
- (q/17) Contrasto al disagio abitativo rivolto a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi o lavorativi;
- (r/18) Accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- (s/19) Agricoltura sociale;
- (u/21) Beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- (v-22) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, valorizzazione della pace tra i popoli, della cultura multietnica e multi religiosa e della solidarietà fra i popoli;
- (w-23) Promozione e tutela dei diritti umani, civili e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità, delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
- (z/26) Interventi di richiesta di affidamento e riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, per lo sviluppo della democrazia e della persona umana; alla promozione della cultura della legalità; anche attraverso la riqualificazione e gestione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tali attività possono essere svolte tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

La REMAR è impegnata nello sviluppo e collaborazione con i Centri Antiviolenza e di Comunità familiari nel le quali vengono accolti i bisognosi, per i servizi di accoglienza e consulenza legale e psicologica nei confronti di donne minori immigrati e famiglie svantaggiate, nonché l'informazione e la diffusione di conoscenze su questi temi, la raccolta di documentazione, studi, ricerche e l'elaborazione delle esperienze dei centri e dei servizi analoghi. Può gestire progetti e servizi educativi per l'infanzia le famiglie gli immigrati e progetti e servizi socio-educativi per tutte le fasce sociali e sperimentare progetti e servizi innovativi di welfare di comunità; attivarsi per il recupero e la riabilitazione sulla base dei principi cristiani si persone appartenenti a gruppi sociali emarginati, soprattutto tossicodipendenti, tramite lo sviluppo del senso di responsabilità e il positivo adattamento alla vita comunitaria tramite terapia personale; la cura e la reintegrazione sociale di persone ritenute pericolose e di giovani con disturbi psicologici/sociali tramite terapia lavorativa svolta in officine, ed in aziende agricole adatte, organizzare e gestire per il raggiungimento dei propri fini, istituzionali, di convegni, manifestazioni culturali, meeting, seminari, congressi, conferenze, simposi, mostre, feste popolari, rassegne, dibattiti, stage e corsi di formazione pratica, aste e lotterie sociali, gare e premi a carattere locale e nazionale, in forma diretta e/o indiretta con altre associazioni e con il patrocinio dello Stato, della Regione, della CEE, degli Enti Locali, di altre istituzioni pubbliche e private, nonché delle Autorità Religiose. In ragione di tutti i principi a cui si ispira, la REMAR si propone di diffondere la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta a tutte le mafie e ad ogni altra forma di criminalità organizzata.

Essa può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie (queste ultime non nei confronti del pubblico e purché finalizzate al raggiungimento dello scopo associativo), ritenute dal Consiglio Direttivo Nazionale necessarie od utili per conseguimento dello scopo associativo.

L'Ente ove lo ritenga opportuno per il conseguimento dei propri fini statutari, può stringere alleanze, intraprendere rapporti e aderire ad altre organizzazioni italiane, straniere, comunitarie ed internazionali, le quali si prefiggano scopi analoghi.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati

dall'Assemblea degli Associati. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

In particolare, l'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Al riguardo, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Codice del Terzo Settore solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati

ART. 4 (Associati)

Il numero degli associati è illimitato.

La REMAR ITALIA è un'associazione di persone. Il socio è la fonte della sua legittimazione

Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Ente accettando le regole del presente statuto e del regolamento, condividendone le attività ed i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'associazione si prefigge.

Possono aderire all'Ente sia persone fisiche sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale, che condividono gli scopi del presente statuto, del regolamento, le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Ente con la loro opera, competenze e conoscenze.

L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete. Tramite associazioni, anche ETS che ne condividono le finalità statutarie di norma le affiliate, chiunque, senza nessuna distinzione di razza, genere, religione e appartenenza politica, può iscriversi alla REMAR, l'eventuale decisione di non ammettere l'iscrizione deve essere motivata per iscritto dal consiglio direttivo di riferimento.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al consiglio direttivo dell'Ente di riferimento una domanda scritta che dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.

L'avvenuta iscrizione è comunicata al diretto interessato e annotata nel libro degli associati dell'Ente affiliata all'Associazione.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dallo statuto e dal regolamento. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee delle associazioni affiliate all'Ente. I soci minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Le associazioni che condividono gli scopi del presente statuto, le Associazioni che intendono realizzarne le attività, le associazioni di promozione sociale costituite a norma della legge n.106/2016 e del Codice del Terzo Settore i scritte e/o iscrivibili nella sezione "associazioni di promozione sociale" del Registro Unico nazionale del Terzo Settore che intendono aderire all'Ente in qualità di Soci devono presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo allegando:

- Copia del proprio statuto e dell'atto costitutivo;
- Copia dell'eventuale regolamento interno;
- Una scheda informativa contenente: indirizzo, recapiti telefonici, mail e sito internet;
- Una descrizione dell'attività svolta nell'ultimo anno e delle attività programmate;

- Il numero dei soci;
- La composizione dei propri organi istituzionali.

ART. 5 (Diritti e doveri degli associati)

Attraverso l'Associazione il socio svolge la propria attività associativa ed elegge i propri rappresentanti ai vari livelli dell'Associazione. I soci hanno pari diritti e doveri.

I soci hanno diritto:

A partecipare alle attività e alle manifestazioni promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

Ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale, ad essere assicurati, ai sensi dell'art.18 del D.lgs 3 luglio 2017 n.117, in qualità di soci che prestano concretamente la propria attività in modo non occasionale;

A partecipare alle assemblee;

Ad approvare e modificare gli statuti e i regolamenti;

Ad approvare i bilanci;

Ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo – rispettivamente nell'Ente e nelle associazioni affiliate – tutti gli associati in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

I soci sono tenuti:

a) A sostenere le finalità dell'Ente;

b) All'osservanza degli statuti, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;

c) A versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Ente e dalle associazioni affiliate;

d) Ad adempire, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Ente e/o delle associazioni affiliate derivanti dall'attività svolta;

e) A rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Ente e/o dell'Ente affiliata.

Si impegnano a svolgere la propria attività nell'associazione volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà, rispetto reciproco, buona fede, onestà, probità e rigore morale, senza fini di lucro, anche indiretto;

-a versare la quota sociale;

-a rispettare il presente Statuto e il Regolamento interno.

ART. 6 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di socio si perde:

a. Per dimissioni;

b. Per scioglimento volontario dell'Ente;

c. Per decesso;

d. Per revoca a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;

e. Per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell'Ente e/o della Ente affiliata in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Ente;

f. Per omesso versamento, alle scadenze stabilite, delle quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie e gli eventuali corrispettivi specifici richiesti.

Competenti in merito alla revoca della qualifica di socio, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci sono il Consiglio Direttivo dell'Ente, per i Soci Affiliati e i Soci Aggregati e gli organi disciplinari della Ente affiliata per gli Associati. Contro le deliberazioni del Consiglio direttivo, il socio affiliato o il socio aggregato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli

è stato comunicato, al collegio di garanzia, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocato, in occasione della prima convocazione utile.

Contro le deliberazioni degli organi disciplinari della Ente affiliata, l'Associato può ricorrere agli organi statuari competenti di tale Ente affiliata all'Ente, con le modalità previste dallo statuto della stessa. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci e i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 - (Organi sociali)

Gli organi sociali sono :

- Assemblea Generale degli Associati (A.G.)
- Consiglio Direttivo (C.D.);
- Presidente.
- Organo di Controllo

L'organo di cui al punto 4 sarà operante con la conseguente nomina dei componenti, a cura dell'Assemblea Generale, ove ricorrano le previsioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Tutte le cariche sociali durano un triennio e sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito; la rielezione dei soggetti incaricati è consentita.

ART. 8 (Assemblea generale)

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dagli Associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli Associati ed in regola con il versamento della quota sociale.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente del C.D. o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto esposto sia nella sede legale sia nelle sedi delle sezioni territoriali, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno dei lavori e l'eventuale data di seconda convocazione.

Ove possibile si farà ricorso anche a strumenti telematici per garantire la massima diffusione della convocazione, fermo restando che la validità della stessa è subordinata solo ed esclusivamente all'esposizione dell'avviso sopra citato presso la sede legale.

L'A.G. può, inoltre, essere convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il C.D. lo ritiene necessario.

L'A.G. può essere ordinaria e/o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone.

Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato, conferendogli delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, . Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente o da persona nominata a presidente tra i convenuti all'assemblea stessa.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede amministrativa dell'Associazione in libera visione a tutti i soci.

ART. 9 – (Compiti dell'assemblea)

L'A.G. deve:

- Approvare il bilancio predisposto dal C.D. (art.25 primo comma punto c D.lgs.117/2017).
 - Approvare il regolamento interno predisposto dal C.D.
 - Fissare l'importo della quota sociale annuale
 - Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione
 - Eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo
 - Deliberare, nella prima riunione utile, in via definitiva sul rigetto/esclusione dei soci già approvata dal Consiglio Direttivo.
 - Deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto o sottoposto al suo esame dal C.D.
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.
- Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello Statuto.
- Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ART. 10 – (Assemblea Ordinaria – Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli stessi, in proprio o in delega. I soci possono farsi rappresentare solo da altri associati, conferendo delega scritta.

Le deliberazioni dell'A.G. ordinaria vengono prese a maggioranza dei soci, regolarmente iscritti, presenti e rappresentati per delega, e sono adottate con voto palese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 24 comma 1 del D.lgs 117/2017, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'A.G. lo ritenga opportuno. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea Straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Le discussioni e le deliberazioni dell'A.G. sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 – (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il CD è composto sempre e comunque da un numero dispari di componenti compresi da un minimo di 5 ad un massimo di 7, incluso il Presidente, componenti eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate in regola con le quote associative annuali. L'A.G. elegge tra i componenti del C.D. il Presidente dello stesso.

Il C.D. è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Il C.D. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'A.G. tra cui la stesura e relativa approvazione dei Regolamenti; amministra l'Associazione, redige e presenta all'A.G. il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, predispone il bilancio/rendiconto preventivo e il bilancio/rendiconto consuntivo. Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio direttivo. Nomina tra i suoi componenti

il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il/i Consigliere/i.
Si occupa di tutti gli atti ed i contratti inerenti alle attività associative.

A cura del Segretario è redatto un verbale riassuntivo delle discussioni e delle deliberazioni, adottate dal C.D. I verbali sono a disposizione dei soci.

Dura in carica come previsto dal precedente art. 10 e si applica l'articolo 2382 del c.c. Al conflitto di interessi dei componenti si applica l'articolo 2475-ter del c.c.

Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza.

E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione del Runt.

ART 12- (Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, ha la legale rappresentanza dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, presiede il C.D. e l'A.G.; convoca l'A.G. e il C.D. sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. In assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del C.D.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi riferendo al C.D. in merito all'attività compiuta.

ART. 13 (L'Organo di Controllo)

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017, si elegge un organo di controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, D.Lgs. n. 117 L'organo di controllo se nominato vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, ai sensi dell'art.30, comma 6, del codice del terzo settore nonché compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. L'organo di controllo presenta all'assemblea nazionale ogni anno una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti il consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14- (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere custoditi presso la sede amministrativa dell'Associazione i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

ART. 15 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da quanto previsto dall'art. 33 del Dlgs. 117/2017 e da quant'altro previsto dal medesimo decreto.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi dei soci;
- quote associative;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da associati e da terzi;
- entrate derivanti da sponsorizzazioni;
- entrate da raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- entrate derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali;
- contributi dalle associazioni affiliate;
- contributi delle organizzazioni ispiratrici;
- entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, crowdfunding, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 16 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione (art.8 comma 2 D.lgs. 117/2017), a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi ,rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 17 - (Bilancio)

L'esercizio economico finanziario è annuale e decorre dal primo gennaio e termina al trentuno dicembre di ogni anno. Il documento di cui sopra sarà redatto in conformità a quanto previsto dagli art.13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e dalle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno, salvo diverse disposizioni normative.

Art.18- (I Beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede amministrativa dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 19- (Convenzioni)

Le convenzioni tra l' associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede amministrativa dell'associazione.

Art. 20 - (Personale retribuito)

L'APS può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art.36 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche o regolamenti attuativi. I rapporti tra l'APS e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'APS

ART. 21- (Responsabilità e assicurazione dei volontari)

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art.18 .lgs del 3 luglio 2017 n.117.

ART. 22- (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale estinzione o scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'A.G. con le modalità di cui al precedente art. 11, ed in tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto e con le modalità di cui all'art.9 del D.lgs del 3 luglio 2017 n.117 previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS.

Art. 23- (Disposizioni finali)

Per tutti ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto, e dai regolamenti adottati, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Mario Farinola Sorriolo

